CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 124

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Scatto, Dolfin, Cestari, Sponda, Pan, Sandonà, Bet, Zecchinato, Villanova, Cecchetto, Piccinini e Venturini

NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ED A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE IN VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 febbraio 2022.

NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ED A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE IN VENETO

R e l a z i o n e:

Le delocalizzazioni aziendali o le operazioni di rimodulazione del processo produttivo possono concretarsi in eventi sintomatici dei risvolti negativi della globalizzazione, con conseguenze drammatiche note, più volte sperimentate, per il tessuto sociale ed economico del territorio.

La situazione economica mondiale nel corso degli anni ha subìto evoluzioni radicali che hanno favorito il fenomeno per il quale soggetti d'impresa più forti si consentono manodopera e produzione a basso costo, sfruttamento vantaggioso delle materie prime disponibili nelle aree di nuova localizzazione e benefici fiscali derivanti da politiche tributarie di maggior favore applicate nei paesi meta di spostamento produttivo.

I fenomeni di delocalizzazione - collocandosi nel più ampio contesto dell'internazionalizzazione dell'attività economica e di impresa, attraverso investimenti all'estero, sviluppo di partnership e spostamento del baricentro occupazionale locale verso attività a più alto valore aggiunto di progettazione, design, controllo di qualità o altro - possono in sé rappresentare occasioni di tenuta e crescita del sistema imprenditoriale nazionale e, per quel che riguarda il nostro territorio, dell'economia regionale, nella rete della competizione globale.

Tuttavia quando l'iniziativa di trasferimento della produzione all'estero si compia a danno della tenuta dei livelli di occupazione locale e di garanzia dell'equilibrio di contesto, è innegabile riverberi in fatti di ingiustizia sociale, rischio di impoverimento per il sistema economico e minaccia alle stabilità e crescita del territorio.

Quanto ai dati nazionali registrati rispetto alle delocalizzazioni negli ultimi anni dallo European restructuring monitor, sono state tre le aziende italiane che hanno delocalizzato la produzione, licenziando almeno duecentocinquanta dipendenti, tra il primo gennaio 2018 e il giugno del 2021. Una nel 2019, una l'anno dopo e una nel 2021. Ancora, sul fronte dei disinvestimenti esteri in Italia, nel periodo 2011-2020 sono stati registrati novecentosedici casi nel settore manifatturiero: di questi ben il 66% hanno comportato la cessazione aziendale, mentre nei casi rimanenti la cessione d'impresa.

L'ordinamento nazionale, a differenza di quello di altri paesi europei, manca di una disciplina diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su base equa, vigilando sulle società controllate estere per assicurare che rispettino i livelli standard di tutela dell'occupazione previsti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Sarebbe auspicabile maturino una norma europea ed un intervento di diritto internazionale che, rispettivamente, a livello europeo e nel più ampio contesto extraeuropeo - bilancino la garanzia di libertà di stabilimento e d'impresa con l'esigenza di preservazione dei livelli dell'occupazione e di stabilità economica e sociale dei territori.

L'iniziativa legislativa regionale che, per il Veneto, si assume con questo progetto di legge, lungi dal voler e poter colmare la grave lacuna di cui, rispetto

al tema, soffrono l'ordinamento nazionale e quello comunitario, limitandosi a porre poche e semplici regole cui la Regione debba attenersi, a tutela dei livelli e della qualità occupazionale da esiti socialmente inaccettabili di operazioni di delocalizzazione selvaggia.

La proposta si applica ai soggetti d'impresa costituiti in forma societaria o di impresa individuale, aventi sede operativa nel territorio regionale (articolo 1, comma 2).

Restano confermate (articolo 2, comma 1) le disposizioni di cui all'articolo 52 (Misure di contrasto alla delocalizzazione e alla dismissione delle attività produttive) della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", per le quali la Giunta regionale, a mezzo della propria unità di crisi, promuove la conclusione di accordi di premialità con le imprese del Veneto o aventi uno stabilimento produttivo in Veneto che privilegino l'occupazione stabile ed equa, subordinando dette premialità all'obbligo per le imprese di presentazione di un piano industriale e di sviluppo e dell'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno quindici anni dall'insediamento in territorio della Regione del Veneto.

Nello specifico, poi, si dettano misure riferite ai bandi regionali di contributi e agevolazioni alle imprese, a garanzia della tutela dei livelli e della qualità occupazionale ed a contrasto di delocalizzazioni dell'impianto produttivo o della produzione. Si subordina pertanto l'erogazione dei contributi o la disposizione di qualsivoglia altro intervento di agevolazione a sostegno delle imprese nazionali o estere con sede legale o operativa nel territorio regionale alla sussistenza, da parte degli aspiranti beneficiari, dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 3 interviene sulla destinazione d'uso delle aree produttive, ad evitare la speculazione edilizia conseguente alla dismissione degli impianti, conseguente a delocalizzazione. Si dispone che la destinazione d'uso sia mantenuta per almeno quindici anni (comma 1) e che in caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione dell'impresa, di cessione di ramo d'azienda o di ogni ulteriore mutamento comporti una riduzione dei livelli occupazionali rispetto al territorio, la durata del vincolo sia rideterminata in vent'anni (comma 3). Sono tuttavia consentiti cambi di destinazione d'uso qualora al trasferimento d'impresa o di unità produttiva segua l'apertura di una nuova impresa od unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di trenta chilometri rispetto all'ubicazione dell'impresa od unità produttiva trasferita, con conservazione dei livelli occupazionali in essere (comma 5).

L'articolo 4 pone in capo alla Giunta l'obbligo di presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione avente ad oggetto:

a) la rappresentazione dei casi di delocalizzazione industriale, dismissione di attività produttive e cessazione di attività verificatisi nel corso dell'esercizio;

b lo stato di attuazione della legge;

c) le azioni regionali assunte e gli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 27 aprile 20.

L'articolo 5 introduce la clausola di neutralità finanziaria, stante il contenuto meramente dispositivo e non comportante nuovi oneri e spese della proposta legislativa.

NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ED A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE IN VENETO

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.

1. La Regione del Veneto, conformemente ai principi di cui agli articoli 35, 36, 37, 38 e 41 della Costituzione, ai principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di tutela del lavoro ed in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, "Statuto del Veneto", assume iniziative a salvaguardia dei livelli occupazionali in Veneto dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive operanti nel territorio.

2. La presente legge si applica ai soggetti d'impresa costituiti in forma societaria o di impresa individuale, aventi sede operativa nel territorio regionale.

Art. 2 - Misure di contrasto alla delocalizzazione e tutela dei livelli e della qualità occupazionale, riferite ai bandi regionali di contributi e agevolazioni alle imprese.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", i bandi regionali, finanziati o cofinanziati con risorse della Regione, aventi ad oggetto l'erogazione di contributi o la disposizione di qualsivoglia altro intervento di agevolazione a sostegno delle imprese, nazionali o estere, con sede legale o operativa nel territorio regionale devono prevedere i seguenti requisiti ai fini dell'ammissione ai benefici:

a) non aver realizzato interventi di delocalizzazione dei propri impianti produttivi o di parte della produzione verso paesi esteri non aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), con conseguente riduzione dei livelli occupazionali presso gli impianti produttivi localizzati in Veneto, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione al bando regionale o, per le imprese con meno di cinque anni di attività, dall'iscrizione delle stesse presso il Registro delle Imprese;

b) non aver realizzato interventi di delocalizzazione della produzione pari ad oltre il trenta per cento della propria produzione media riferita agli ultimi cinque anni di attività nel territorio regionale o, per le imprese con meno di cinque anni di attività, riferita alla data di iscrizione delle stesse presso il Registro delle Imprese, verso paesi esteri non aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), pur mantenendo invariati i livelli occupazionali presso gli impianti produttivi localizzati in Veneto;

c) non essere incorsi nelle fattispecie di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, di tutela del lavoro, della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della salvaguardia dell'ambiente;

e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

f) assumere l'impegno a non procedere alla delocalizzazione dell'impianto produttivo o della produzione, per i quali è stata presentata domanda di ammissione al bando, nei due anni successivi all'erogazione del contributo o al godimento dell'agevolazione oggetto del medesimo, a pena della revoca dei contributi e dei benefici regionali già goduti.

Art. 3 - Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive.

1. Le aree destinate ad attività produttive, comprese quelle industriali, devono mantenere il vincolo di destinazione d'uso per almeno quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1, nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio.
3. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione dell'impresa, di cessione di ramo d'azienda o di ogni ulteriore mutamento comporti una riduzione dei livelli occupazionali rispetto al territorio, la durata del vincolo di cui al comma 1 è rideterminata in venti anni a decorrere dalla data dell'evento.
4. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al presente articolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, a cura e con oneri a carico del titolare del diritto di proprietà sull'immobile vincolato.
5. Sono consentiti cambi di destinazione d'uso qualora al trasferimento d'impresa o di unità produttiva segua l'apertura di una nuova impresa od unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di trenta chilometri rispetto all'ubicazione dell'impresa od unità produttiva trasferita, con conservazione dei livelli occupazionali in essere.

Art. 4 - Assunzione di misure attuative e relazione sullo stato di attuazione.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume disposizioni attuative dell'articolo 3, riferite in particolare all'individuazione della documentazione alla cui allegazione sono tenuti i beneficiari dei contributi ed agevolazioni oggetto dei bandi regionali ed alle misure di controllo necessarie a verificare l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera f) del comma 1 del medesimo articolo.
2. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione avente ad oggetto:

a) la rappresentazione dei casi di delocalizzazione industriale, dismissione di attività produttive e cessazione di attività verificatisi nel corso dell'esercizio;
b) lo stato di attuazione della presente legge;
c) le azioni regionali assunte e gli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 27 aprile 20.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione. 3
Art. 2 - Misure di contrasto alla delocalizzazione e tutela dei livelli e della qualità occupazionale, riferite ai bandi regionali di contributi e agevolazioni alle imprese.....3
Art. 3 - Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive. 4
Art. 4 - Assunzione di misure attuative e relazione sullo stato di attuazione. 4
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria. 4
Art. 6 - Entrata in vigore. 5